



CODICE ETICO

Aggiornamento ottobre 2012

PREMESSA

OCRIM S.p.A. (di seguito “OCRIM”) nel corso degli anni, parallelamente allo sviluppo industriale, stimolato dai risultati di ricerche costanti ed esperienze in tutto il mondo, ha acquisito un'immagine pubblica di elevata reputazione, che è opportuno salvaguardare e promuovere anche mediante l'adozione del presente Codice Etico di comportamento.

La buona reputazione e il rispetto delle regole di etica ed integrità rappresentano una risorsa immateriale ed essenziale per OCRIM tanto quanto la competitività, l'efficienza della produzione e la continua soddisfazione dei clienti.

Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società, anche solo occasionalmente, anche in considerazione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento responsabilità in capo alla Società qualora vengano commessi reati nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il Codice Etico è parte integrante.

ARTICOLO 1 (SOGETTI DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI)

Il presente Codice Etico è indirizzato a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione, consulenza o fornitura con la Società, ed in particolare:

Organi sociali;

Dipendenti;

Collaboratori a progetto od occasionali;

Consulenti e professionisti legati alla Società da mandati professionali, anche compiuti verbalmente;

Fornitori di beni e di servizi, continuativi od occasionali;

Clienti Pubblici e Privati;

chiunque, per qualsiasi ragione o attività, operi congiuntamente ovvero nell'interesse ed in nome e per conto della Società e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la OCRIM.

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che operano con e per OCRIM sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti ed i regolamenti dei Paesi in cui si svolge l'attività aziendale, nonché il Codice Etico ed i regolamenti interni. Essi devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni ad OCRIM.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di OCRIM può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

ART. 2 (CRITERI DI CONDOTTA)

Principi base nei rapporti con gli interlocutori interni ed esterni della OCRIM

1. Tutti coloro che operano in nome e per conto della OCRIM nello svolgimento delle proprie funzioni, devono rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui vengono in rapporto.
2. E' vietato offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della OCRIM, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della OCRIM.
3. E' vietato sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la propria mansione o comunque con l'attività della OCRIM.
4. Quanto sopra stabilito vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero, e più in generale con tutti gli stakeholders.
5. E' vietata l'erogazione per conto della OCRIM di finanziamenti o contributi di qualsiasi genere a partiti, organizzazioni o candidati politici.
6. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati e stabiliti dalla normativa vigente, ciascuno deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con quelli della OCRIM.
7. Le attività vietate nel presente Codice Etico non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone).
8. E' politica della OCRIM negoziare in modo leale e trasparente con tutti i fornitori, in tale ottica saranno sviluppati accordi e convenzioni di qualità, certificazioni e codificazioni con quei fornitori che saranno in grado di assicurare al meglio le necessità dei Clienti sia pubblici che privati.
9. E' interdetta, salva preventiva autorizzazione da parte dei preposti, ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) persegua le finalità vietate nel presente articolo.
10. E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, o porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti che potenzialmente illeciti ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01:
 - a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - b) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)
 - c) Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)
 - d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - e) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - f) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - g) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - i) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - l) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - m) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

11. I destinatari del presente Codice Etico, nello svolgimento dell'attività, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell'impresa o attraverso cui si possa avvantaggiare personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari dell'impresa. Chi ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della OCRIM, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, al vertice operativo OCRIM o all'Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

12. E' assolutamente vietato utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.

Correttezza contabile

1. Ogni operazione e transazione, con particolare riferimento alle operazioni in materia contabile e finanziaria, dovrà essere autorizzata, registrata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

2. Ogni operazione dovrà essere autorizzata da chi ha la responsabilità del singolo fatto, della specie dell'operazione, della funzione aziendale preposta all'operazione, ovvero, dalla Direzione Generale. Poteri e responsabilità delle operazioni compiute saranno ascrivibili a ciascun soggetto, sulla base delle deleghe conferite, dell'organigramma aziendale e del mansionario adottato dalla società.

3. Ogni operazione dovrà trovare idonea ed intellegibile registrazione in uno dei Libri o dei Registri previsti dalla normativa vigente o dovrà essere riportata, anche in forma di memoria o di nota informativa, sebbene possa non avere evidenza finanziaria ed economica.

4. Ogni operazione dovrà essere verificabile da parte del responsabile, cui è gerarchicamente subalterno colui che ha operato, nonché dagli organi di controllo interno.

5. Ogni operazione dovrà essere svolta nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato in cui si opera, dei Regolamenti e delle procedure della OCRIM.

6. Tutte le azioni ed operazioni dovranno essere indirizzate univocamente alla produzione di valore ed allo sviluppo della Società nel pieno rispetto delle leggi.

7. Ogni operazione decisa ed adottata dovrà essere economicamente valida.

8. La Società al fine di garantire la correttezza contabile e la conforme condotta aziendale, potrà conferire incarichi a professionisti esterni, quali revisori, avvocati, sindaci ed altri consulenti, di accertare le situazioni relative ai risultati finanziari ed alle registrazioni contabili, nonché ai contratti stipulati.

Politiche del Personale

1. OCRIM ed il suo vertice aziendale intendono sviluppare la professionalità dei propri dipendenti, quali valori e requisiti, determinanti per conseguimento degli obiettivi societari.

2. OCRIM adotta il principio di delega aziendale realizzata attraverso apposite procure, nonché deleghe allo scopo di assicurare una devoluzione di poteri e di funzioni, garantendo la presenza nelle diverse procedure aziendali di soggetti legalmente responsabili.

3. Ogni decisione relativa all'acquisizione ed all'utilizzazione delle risorse umane aziendali, sarà valutata senza alcun tipo di discriminazione e nel rispetto delle pari opportunità.

4. OCRIM, richiamando il rispetto della vigente normativa sul lavoro, vieta ogni e qualsiasi tipo di molestia dovunque e comunque esercitata nelle relazioni di lavoro fra i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, e tutti dovranno contribuire affinché sul posto di lavoro non venga offesa o, peggio ancora, compromessa la sensibilità altrui.

5. Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Informazioni confidenziali e rilevanti

1. Sono informazioni confidenziali e rilevanti tutte le notizie di natura tecnica, commerciale, finanziaria, del personale e tutte le forme e le manifestazioni intellettuali o industriali, quali marchi, brevetti, know-how, ecc., di proprietà della OCRIM che non siano conosciute all'esterno. Il loro uso od il consentire, a se stessi o ad altri di trarne un vantaggio economico e non, è vietato. Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti alla protezione dei dati e delle informazioni che la OCRIM utilizza nelle sue attività di impresa, ed è quindi vietata la divulgazione di software confidenziali, acquisizione di nuovi contratti, la perdita di vecchi, la mancata aggiudicazione di appalto pubblico e/o privato, ove non formalizzati o resi pubblici.

2. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norme di legge in vigore.

Salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito della propria attività OCRIM si ispira al principio di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari del presente Codice Etico, adottando tutte le misure previste a tal fine dalla legge.

Utilizzo dei beni aziendali

1. Al fine di tutelare i beni aziendali, i Destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, è fatto obbligo di

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse della OCRIM;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro.

2. Ognuno è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la OCRIM.

ART. 3 (SISTEMA SANZIONATORIO)

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro all'interno della Società. Eventuali violazioni del Codice Etico daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di dipendenti, dirigenti, Amministratori e Sindaci della OCRIM, anche alla stregua del sistema disciplinare appositamente adottato dalla Società a norma del D.Lgs. 231/01, parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

ART. 4 (MODELLO ORGANIZZATIVO ED ORGANO DI VIGILANZA)

1. OCRIM ha adottato un Modello Organizzativo, il cui contenuto è basato sui principi contenuti nel presente Codice Etico e che risponde alle esigenze di seguito elencate:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei protocolli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

2. OCRIM ha provveduto ad affidare il compito di vigilanza e controllo sul funzionamento del Modello Organizzativo, di aggiornamento e verifica dell'adeguatezza delle misure adottate, ad un organismo, Organo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; esso potrà essere costituito e legittimato ai sensi del D.L. 231/2001 art.6, da un Delegato o da un Comitato Etico.

L'Organo di Vigilanza, riporterà ai vertici societari quali il Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore della OCRIM, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere sono:

- a) Vigilanza sull'efficacia del modello di vigilanza, che si sostanzia nella verifica tra i comportamenti concreti ed il modello istituito.
- b) Disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti.
- c) Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.
- d) Cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti

A norma del D.Lgs. 231/01, l'OdV svolgerà le sue mansioni con la professionalità, l'autonomia, l'indipendenza e la continuità di azione necessarie, redigendo relazioni trimestrali in ordine ai controlli realizzati.

Il Responsabile dell'OdV riferirà ogni semestre al Consiglio di Amministrazione della OCRIM.

Il Responsabile dell'OdV è fornito dei poteri necessari per imporre, ai soggetti destinatari di cui all'articolo 1 del presente Codice Etico, il rispetto dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 231/01.

ARTICOLO 5 (ENTRATA IN VIGORE, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE)

Il presente Codice Etico è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della OCRIM, in data 21.01.2008 con efficacia immediata.

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Copia del presente Codice Etico è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel portale societario nonché, in formato cartaceo, presso l'Ufficio del Personale.